




Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup.  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO  
"Vincenzo Bellini" – Palermo



Al personale Docente  
SEDE

**CIRCOLARE N.16**  
**Del 13 febbraio 2018**

In applicazione del **Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n.165** come novellato dal **Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75** in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche dal 1 settembre 2017 ha preso avvio il polo unico per le visite fiscali con l'attribuzione all'Inps della competenza esclusiva ad eseguire visite mediche di controllo anche ai lavoratori pubblici assenti per malattia, sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di oggettivo e comprovato impedimento, dovrà essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre i seguenti orari:

- per il **docente in servizio in orario anti meridiano, entro le ore 07:30**
- per il **docente in servizio in orario pomeridiano, entro le ore 11:00**

anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza (comma 11, art. 2, CCNL/Afam).

Ai sensi della normativa in vigore sul controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia infatti, la richiesta di visita antimeridiana, viene esaminata dalla sede INPS solamente se pervenuta entro le ore 8:25 del giorno della visita; nel caso di visita pomeridiana, la richiesta deve invece essere inviata entro le ore 11:59 del giorno di visita.

La comunicazione dovrà avvenire:

- a mezzo mail, all'indirizzo **malattia@conservatoriobellini.it**
- a mezzo **SMS o applicazione WhatsApp**, al numero di telefonia mobile **351.0952908**
- a mezzo **fax al n. 091.586742**

Al fine della determinazione del rispetto dei tempi di comunicazione, nel caso ci si avvalga di tale modalità residuale di comunicazione dello stato morboso (fax), farà fede l'ora di acquisizione della comunicazione al sistema informatico di protocollo a mezzo scanner da parte del dipendente di area

seconda assegnato al servizio. La marcatura informatizzata della comunicazione di malattia assicura data e ora certa alla stessa e pertanto il rispetto delle previsioni contrattuali e normative. Sino ad allora il dipendente non si intende liberato dall'obbligo. Si ricorda inoltre che le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo delle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente nonché tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso previsto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Dal 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il *Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis del d. lgs. 30 marzo 2001 n.165.*

Si ricorda in particolare che:

**art.1, co.1:** *«La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio ...»;* **co.3** *«La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS ...»;*

**art.2:** *«Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale ... »;*

**art.3:** *«In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti **orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.** L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi»;*

**art.6:** *«Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, ... l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi».*

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od. esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. La mancata preventiva comunicazione circa lo stato di malattia, l'indirizzo di reperibilità e l'eventuale allontanamento dallo stesso costituiscono illecito disciplinare e darà avvio all'attivazione del procedimento ai sensi del Capo IV del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.75 (cd. Decreto Madia).

  
Il Direttore  
M<sup>o</sup> Gregorio Bertolino